



**ORDINANZA n. 251 del 08/06/2012**

**Prefettura di Reggio Emilia  
Questura di Reggio Emilia  
Comando provinciale Guardia di Finanza  
Comando Stazione Carabinieri Reggio  
Comandante Polizia Municipale  
Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia  
Croce Rossa Italiana – 118 – sala operativa  
C.R.I. – Delegazione di Reggio**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, A TUTTI I VEICOLI (COMPRESI I VELOCIPEDI) A SEGUITO DELLA RIPERIMETRAZIONE DELLA ZONA, ROSSA DI CUI L'ORDINANZA N. 106 DEL 30/05/2012, ALLA VIA MATTEOTTI DAL CIVICO N. 111 SINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA TURATI E VIA XXV APRILE.**

#### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO**

- Che il territorio del Comune di Reggio è stato colpito tra il 20.05.2012 , 29.05.2012 E 3.6.2012 da diverse scosse di terremoto di notevole magnitudo, seguite da altre scosse di forte intensità;
- Che tali fenomeni hanno provocato, nell'intero territorio comunale, crolli diffusi rendendo necessario lo sgombero degli immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;
- Che con provvedimento n. 106 del 30 maggio 2012 si è proceduto a delineare la zona rossa interdetta alla circolazione di veicoli e pedoni;

#### **VISTO**

Gli accordi verbali intercorsi tra il Sig. Sindaco di Reggio e il Comando Provinciale VV:FF di Reggio Emilia; si è provveduto alla ripermetrazione della zona rossa istituita con Ordinanza n. 106 del 30/05/2012; a disporre divieto di transito e sosta per tutte le categorie di veicoli ( compresi velocipedi), nel tratto di strada compreso tra il civico n. 111 della via Matteotti, fino all'intersezione della stessa con via Turati e via XXV Aprile.

Si istituisce per tanto area pedonale, all'interno dell'area ricadente in via Matteotti compresa tra il civico n. 111 e l'intersezione della stessa con via Turati e, via XXV Aprile.

#### **RITENUTO**

necessario, a seguito di quanto sopra riportato provvede alla ripermetrazione della zona rossa a seguito di ulteriori verifiche dei Vigili del Fuoco attestanti situazioni di pericolo per la incolumità pubblica;

## VISTO

- VISTO l'articolo 26 (L) del T.U. sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- VISTO il disposto dell'art. 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.),

## VISTE

le ulteriori vigenti normative in materia;

## CONSIDERATO

che non sono garantite le condizioni di sicurezza di accesso, transito e sosta a tutti i veicoli e pedoni alle vie in oggetto per l'utilizzo di persone e cose;

## DISPONE

Procede alla ripermetrazione della zona rossa con conseguente divieto di transito ai veicoli a motore di cui all'ordinanza n. 106 del 30/05/2012 consentendo il transito ai pedoni dal civico al civico stabilendo la soglia dell'area della zona rossa all'altezza di Via Matteotti al civico n.

## DISPONE

**L'accesso all'interno dell'area predetta o di percorrenza dei tratti di strade sopra indicati sarà CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE a personale e mezzi dei VVf, delle Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, del Dipartimento della Protezione Civile, della Croce Rossa, ed altro personale autorizzato dal Comune di Reggiolo e ai veicoli impegnati in servizi di emergenza/urgenza, mezzi del Comune di Reggiolo;**

Che siano abrogati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni esistenti in contrasto od incompatibili con il presente provvedimento;

Che le Forze dell'Ordine e le Forze di Polizia Stradale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 285 del 30.04.92 vigilino sull'osservanza delle disposizioni contenute in tale ordinanza, valutando d'iniziativa le situazioni di necessità o le eventuali ragioni di opportunità, operando anche in deroga alle presenti disposizioni.

## ORDINA

***Alla polizia municipale di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza.***

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l'Arch. Cristiano Bernardelli e che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso - Legge 6 dicembre 1971, n.1034 - al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

Reggiolo, li 8 Giugno 2012



IL SINDACO

Barbara Bernardelli

*[Handwritten signature]*